

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL), con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, P.IVA 00968951004 Codice Fiscale 01165400589, rappresentato dal Presidente Franco Bettoni, domiciliato per la carica presso l'INAIL

e

l'Azienda Ospedaliera di Perugia, C.F. e P.IVA 02101050546 con sede legale presso Ospedale Santa Maria della Misericordia Località S. Andrea delle Fratte - 06156 Perugia, rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dr. Marcello Giannico domiciliato per la carica presso P.le Giorgio Menghini, n.8/9

Premesso che

- il fine prioritario dell'Inail è la tutela dei lavoratori contro il rischio di infortuni e malattie professionali;
- è riconosciuta la rilevanza sotto il profilo epidemiologico e sanitario delle malattie di origine professionale e in particolare, anche se non in via esclusiva, delle malattie neoplastiche, respiratorie, allergologiche e di quelle derivanti dalla presenza nel luogo di lavoro di agenti chimici o amianto;
- l'inquadramento diagnostico di tali malattie professionali nonché di alcune tipologie di infortunio (ad es. intossicazioni acute da sostanze chimiche e patologie da agenti biologici) risulta, talvolta, particolarmente complesso e necessita di specifici accertamenti e di peculiari competenze cliniche, anche in merito alle possibili diagnosi differenziali, nonché l'opportunità che alcuni

accertamenti, in ragione delle loro specificità, vengano effettuati in ambiente altamente specializzato;

- la Struttura Complessa di Medicina del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionali e Ambientali (di seguito indicata come Struttura Complessa di Medicina del Lavoro), Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 1 dell'Azienda Ospedaliera di Perugia- Centro di eccellenza per la prevenzione, la diagnosi e la ricerca nell'ambito delle patologie professionali- dispone di elevate competenze specialistiche, oltre a procedure e attrezzature con tecnologie avanzate per le quali è riconosciuta dalla Regione dell'Umbria "Centro di Riferimento Regionale per la Medicina del Lavoro, l'Igiene Industriale e la Tossicologia" (ex DGR 03.01.2007, n. 1422);
- è stata valutata positivamente la presenza nella suddetta Struttura Complessa di Medicina del Lavoro di posti letto;
- in data 23 maggio 2017, è stata sottoscritta tra le parti analoga convenzione con durata triennale, venuta a scadenza in data 25 maggio u.s.;
- è stata ravvisata, sulla base dei risultati di cui al triennio di vigenza della suddetta Convenzione, l'opportunità di procedere al rinnovo della stessa

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le Sedi INAIL, in caso di denuncia di malattie di origine professionale e, in particolare, di patologie neoplastiche, respiratorie, allergologiche o di malattie correlate ad agenti chimici o asbesto di complessa definizione o nel caso di trattazione degli infortuni appartenenti a particolari tipologie di cui in premessa, possono inviare i propri assicurati, nel rispetto della volontà e della libertà di scelta degli stessi, alla Struttura Complessa di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera di Perugia per l'effettuazione degli accertamenti sanitari specialistici - in regime ambulatoriale/ day service o, se del caso, di ricovero. L'invio è disposto qualora ritenuto necessario per l'inquadramento diagnostico del caso al fine di fornire ai dirigenti Medici dell'Istituto ogni elemento utile alla corretta valutazione medico-legale in funzione

dell'attribuzione del nesso causale che rimane, in ogni caso, di esclusiva pertinenza degli stessi. La S.C. di medicina del lavoro dell'Azienda ospedaliera di Perugia sarà, pertanto, individuata quale "Struttura di Riferimento Nazionale Inail- Malattie Professionali dell'Apparato Respiratorio".

ART. 2

L'Azienda Ospedaliera si impegna, fatte salve le esigenze di emergenza e urgenza che devono essere considerate a carattere prioritario, a:

- fornire le prestazioni richieste dall'INAIL attraverso la Struttura Complessa di Medicina del Lavoro;
- effettuare gli accertamenti clinico-diagnostici entro 10 giorni dal pervenimento della richiesta dell'Inail;
- trasmettere al dirigente medico richiedente della Sede Inail, entro 20 giorni dalle dimissioni ospedaliere o dallo svolgimento degli accertamenti in regime ambulatoriale/ day service, la relazione inerente l'inquadramento diagnostico della tecnopatia o dell'infortunio unitamente ai risultati degli accertamenti effettuati, alla lettera di dimissione e a copia dei referti degli accertamenti medesimi.

L'eventuale superamento del suddetto termine dovrà essere comunicato alla sede INAIL richiedente con specifica indicazione delle motivazioni, connesse alla complessità dell'accertamento specialistico richiesto.

ART. 3

Le modalità operative relative alla prenotazione di visite ed esami, alle richieste e alla trasmissione di documenti sono illustrate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 4

Alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e/o esami di laboratorio per attività in regime ambulatoriale/day service si applicherà il nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale vigente al momento dell'effettuazione della prestazione. Per il

pagamento delle prestazioni rese in regime di ricovero ospedaliero in attuazione della presente convenzione si applicheranno le tariffe regionali previste dal tariffario per prestazioni di assistenza ospedaliera vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni medesime.

Gli oneri relativi alla presente convenzione, a carico dell'Inail, rientrano tra quelli previsti ai sensi dell'art. 12 della Legge 67/1988 in merito agli accertamenti diagnostici necessari ai fini dell'inquadramento clinico-funzionale delle patologie connesse al lavoro.

ART. 5

L'INAIL si impegna a provvedere al pagamento delle prestazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dall'Azienda Ospedaliera, previa emissione di regolare esecuzione. A tal fine le fatture dovranno essere emesse solo successivamente alla trasmissione alla sede Inail della documentazione di cui all'art. 2.

ART. 6

L'INAIL e la Struttura Complessa di Medicina del Lavoro si impegnano a valutare l'attivazione di sinergie in ambito formativo comunicando le attività formative di interesse organizzate nell'ambito della disciplina di Medicina del Lavoro (seminari, corsi di formazione, convegni accreditati ECM, stages in laboratori e servizi - quali, a titolo esemplificativo, il Centro per la disassuefazione dal fumo di tabacco, ecc.) e favorendo la presenza del proprio personale medico e sanitario, in qualità di docente e di discente, a tali eventi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.

L'INAIL mette a disposizione, nel rispetto della riservatezza dei propri assistiti e in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della privacy, nell'ambito delle proprie banche dati, informazioni su tematiche di specifico interesse e i dati epidemiologici utili a delineare l'incidenza dei fattori di rischio.

ART. 7

La presente convenzione, non rinnovabile tacitamente, acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà durata di tre anni. Essa potrà essere prorogata per ulteriori tre anni, su richiesta scritta da parte dell'INAIL da inoltrare entro tre mesi dalla scadenza.

Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora la facoltà di recesso venga esercitata dall'Azienda Ospedaliera, la stessa si impegna a evadere le richieste che perverranno fino alla data di scadenza del periodo di preavviso.

ART. 8

Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia possa nascere in fase di applicazione della presente convenzione è quello di Roma.

ART. 9

Il presente atto viene redatto in duplice originale, consta di n. (7) pagine compreso l'allegato 1.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ne farà richiesta.

Roma,

Letto, approvato, sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA OSPEDALIERA
Marcello Giannico

IL PRESIDENTE
INAIL
Franco Bettoni

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

La Sede INAIL richiedente, nel rispetto della volontà e della libertà di scelta degli assicurati, tramite il proprio personale infermieristico, prenota telefonicamente gli accertamenti clinico-diagnostici per l'assicurato rivolgendosi al personale sanitario referente del reparto (numero telefonico 0755784217) individuato dal Direttore della Struttura Complessa di Medicina del Lavoro e comunicato all'Inail.

Subito dopo la prenotazione il personale sanitario della Sede INAIL richiedente invia al personale sanitario referente della Medicina del Lavoro l'impegnativa di accertamenti clinico-diagnostici unitamente alla documentazione disponibile e alla relazione medica contenente il quesito diagnostico e le risultanze degli eventuali accertamenti già eseguiti (documentazione in PDF per e-mail).

La Struttura Complessa di Medicina del Lavoro al ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione prenota gli accertamenti strumentali richiesti ai fini della definizione della patologia e dell'accertamento medico-legale della origine professionale della stessa (infortunistica/tecnopatica) e comunica alla sede INAIL richiedente le modalità di effettuazione degli accertamenti - ricovero o ambulatorio/ day service - in relazione alla complessità delle indagini diagnostiche da svolgere e sulla base della relazione medica trasmessa dal Dirigente Medico dell'INAIL.

Eventuali ulteriori accertamenti diagnostici ritenuti necessari, o previsti da specifici protocolli diagnostici adottati dalla citata Struttura, dovranno essere preventivamente comunicati all'INAIL e dallo stesso autorizzati.

La Sede INAIL chiede la copia della cartella clinica, eventualmente necessaria, secondo le normali procedure all'ufficio cartelle cliniche dell'Azienda. Il documento viene inviato all'attenzione del Dirigente Medico INAIL referente per il caso in esame entro il termine di 30 giorni.

La Sede INAIL acquisisce preventivamente il consenso al trattamento dei dati

dell'interessato ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e lo trasmette tempestivamente alla Struttura Complessa di Medicina del Lavoro per la conservazione.

A sua volta l'Azienda Ospedaliera di Perugia – per il tramite della Struttura Complessa di Medicina del Lavoro – acquisisce il consenso del cittadino/assicurato alla trasmissione dei dati sanitari alla Sede INAIL competente.